

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 7 dicembre 2022

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 004/2022

A seguito del rapporto arbitrale ricevuto dalla Segreteria e redatto dall'arbitro De Conno Pobitzer, in merito ai fatti di cui alla recente gara di seguito individuata, si pronuncia la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dall'arbitro De Conno Pobitzer Roland, incaricato dell'arbitraggio della gara SV Sterzing Gargazon – Viking Roma in data 26/11/2022.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso, in verità inedito nella giurisprudenza federale, di insulti alla tifoseria, perpetrati dal giocatore di Viking Roma Abbruciati.

ISTRUTTORIA

Nel rispetto delle norme applicabili sono state raccolte le seguenti evidenze:

- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro De Conno Pobitzer
- Interpellanza orale al club convenuto nella persona del sig. Lanzoni Leonardo
- Estratto videografico dei momenti in cui si è consumato il comportamento censurato

Le risultanze istruttorie consentono una ricostruzione esaustiva dei fatti significativi, qui oggetto di scrutinio.

Nel corso della gara, un gruppo mediamente nutrito di tifosi della squadra ospitante, intonava cori di scherno e di insulto nei confronti della squadra ospite. Il tenore dei cori, suffragato dall'audio dell'estratto messo agli atti, spaziava dall'insulto generico ad epiteti discriminatori nei confronti della città di Roma.

A gara terminata, con un risultato favorevole alla squadra ospite, il tesserato Abbruciati si recava in prossimità delle tribune e rispondeva in modo veemente alle provocazioni ricevute. Il rapporto arbitrale menziona testualmente una frase in particolare; il rapporto specifica inoltre che il giocatore ha ammesso il proprio sbaglio e si è successivamente scusato per il comportamento.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **dispone** la squalifica del tesserato Abbruciati per un totale di 1 partita (ulteriore rispetto a quella in cui si sono verificati i fatti) del campionato di categoria A1.

- **condanna** il club SV Sterzing Gargazon al pagamento di un'ammenda di **60€ (euro sessanta)**; la multa è obblazionabile (può cioè essere condonata) con un comunicato di scuse da parte del Club sui propri profili *social network* o, se sprovvisti, ad opera di un rappresentante individuato a discrezione dello stesso Club.

MOTIVAZIONE

Come chiarito in premessa, il caso in oggetto non ha precedenti nella giurisprudenza federale, e pone una questione che è destinata a ridefinire la responsabilità dei Club organizzatori.

Nel commisurare la pena di Abbruciati, si adoperava sostanzialmente un riproporzionamento verso il basso del criterio utilizzato per gli insulti agli arbitri; si ribadiscono, a tal proposito, i 3 elementi dirimenti nella commisurazione delle sanzioni, in termini di giornate: 1) estemporaneità; una singola, isolata, intemperanza è meno grave rispetto a una prolungata e reiterata; 2) la ben nota "distruttività", da intendersi come attitudine a delegittimare e a svilire il ruolo o la persona dell'arbitro; 3) gravità degli insulti e delle polemiche, da intendersi come lesività del decoro.

La ragione per cui gli insulti al pubblico sono da considerarsi meno gravi rispetto a quelli all'arbitro è intrinseca nel ruolo stesso dell'arbitro, che come "ufficiale di gara" è sovraordinato rispetto ai giocatori e garantisce l'integrità e la regolarità della sfida in campo: senza pubblico si può giocare, senza arbitro no.

Nel caso in oggetto ci sono gli elementi per ricostruire la portata del comportamento sanzionato lungo i tre criteri: sotto il profilo della estemporaneità, si evince chiaramente dal video che Abbruciati si trattiene nei pressi della tribuna solo per il tempo strettamente necessario ad esprimere la sua polemica; sotto il profilo della distruttività la questione è complessa, dal momento che una controversia accesa con il pubblico non è, di per sé stessa, delegittimante nei confronti della Federazione né degli arbitri; può astrattamente esserlo in circostanze molto particolari, se il contenuto della polemica interessa, anche direttamente, l'organizzazione dell'evento o la Federazione, ma certamente non è questo il caso, dove la lite si è consumata sostanzialmente in punta di provocazioni piuttosto infantili ed elementari; anche sotto il secondo profilo, pertanto, non si riscontra una particolare intensità nella violazione; sotto il terzo profilo (gravità), le affermazioni hanno annoverato una moderata trivialità e sono consistite in una reprimenda delle provocazioni subite.

Ciò precisato per la squalifica, l'episodio è preoccupante.

Non era mai successo, almeno a memoria di chi scrive, che dagli spalti arrivassero dei cori recanti insulti tanto espliciti nei confronti di una squadra ospite o della città rappresentata. La multa inflitta al Club, che si attesta nella misura (quasi simbolica) del minimo previsto da Regolamento di Giustizia

(articolo 13, “intemperanze dei sostenitori”) vuole da un lato tenere conto della natura inedita dell’episodio ma, al tempo stesso, lanciare un monito molto chiaro su fenomeni che non devono, per nessuna ragione, divenire la regola, ma restare una sgradevole eccezione.

Si precisa, in conclusione, che questo organo giudicante intende, per il futuro, adottare un criterio di commisurazione delle sanzioni per le intemperanze dei sostenitori che valorizzi in modo significativo la “recidività” delle varie tifoserie. Episodi ulteriori rispetto alla prima violazione saranno considerati con crescente severità.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball